



citato accordo previdenziale.

In caso di accoglimento di detta domanda, l'impiegato in parola, in relazione allo stipendio da lui raggiunto di lire 86.512 mensili lorde per 16 mensilità, vorrebbe a fruire di una rendita vitalizia di  $\text{L} 57.675$  mensili lorde per 12 mensilità, corrispondenti al 50% della retribuzione annua.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta odierna, approva.

### 6 - Applicata di segreteria sig. na Maria Campanile.

Il Direttore generale informa che l'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato articolo, la sig. na Maria Cam